

Originale

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale di deliberazione nr. 62
della Giunta comunale**

OGGETTO: Terza variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 – 3° provvedimento della Giunta comunale con modifica propria precedente deliberazione n. 22 dd. 6/03/2018 di riassegnazione di risorse per spese correnti per il triennio 2018-2020.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **16.45** nella sede di Piazza C. Battisti, n. 1, nella sala delle riunioni, si riunisce la Giunta comunale.

		Presenti	Assenti
BAZZOLI Franco	Sindaco		X
BONAZZA Valerio	- V.Sindaco	X	
BIANCHI Luigi Bruno	- Ass.	X	
MOLINARI Susan	- Ass.	X	
VALENTI Brunella	- Ass.	X	

Assiste il Segretario comunale sig. Vincenzo dr. Todaro.

Il Signor Valerio Bonazza nella sua qualità di V.Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta in presenza del legale numero di intervenuti, ha introdotto la trattazione di cui in oggetto.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

26 APR 2018

all'Albo telematico over rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo dr. Todaro



Oggetto: terza variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 - 3° Provvedimento della Giunta comunale con modifica propria precedente deliberazione n. 22 dd. 06/03/2018 di riassegnazione di risorse per spese correnti per il triennio 2018/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, all'art. 49 dispone che *"gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto..... Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge."*
- che lo stesso art. 49 sopra citato, nonché gli articoli 50, 51 e 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, indicano, inoltre, quali sono gli articoli del decreto legislativo n. 267 dd. 18/8/2000 che si applicano agli Enti locali e organismi strumentali della Provincia Autonoma di Trento;
- che dal 1° gennaio 2016 si deve provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;
- che la normativa nazionale sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011, è stata applicata al di fuori del territorio della nostra Regione a decorrere dall'anno 2015, ma con progressività, e la stessa progressività si applica ai Comuni Trentini partendo dall'anno 2016, perché è da tale anno che è stata introdotta per essi tale nuova contabilità;

VISTO l'art. 175 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita dai commi dal 1° al 5 bis:

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilita' si disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

((e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento gia' autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta)).

RICHIAMATA la deliberazione del Consigli Comunale n. 9 dd. 28.02.2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 28.02.2018 di approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;

RICHIAMATE le successive seguenti variazioni:

- variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 – 1° provvedimento d'urgenza della Giunta comunale, adottate con deliberazione giuntale n. 56 del 17 aprile 2018;
- variazioni di bilancio in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi. (2° provvedimento) ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 18 aprile 2018;

VERIFICATA la necessità di apportare una variazione al bilancio di previsione 2018-2020 al fine di adeguare gli stanziamenti del bilancio a nuovi o mutati bisogni evidenziati all'Amministrazione comunale, spostando risorse per complessivi euro 20.000,00 dal macroaggregato 4 "Trasferimenti correnti" al macroaggregato 3 "Acquisti di beni e servizi" all'interno della missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" del programma 1 "Sport e tempo libero" al fine di permettere l'affidamento della manutenzione dei campi sportivi;

RILEVATO che il sopra citato art. 175, al comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 assegna all'organo esecutivo le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di spesa appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale;

ATTESO che le variazioni oggetto della presente deliberazione rientrano nelle fattispecie disciplinate dalle norme richiamate, di competenza dell'organo esecutivo;

Evidenziato che in base a questi presupposti è stata predisposta la presente variazione di bilancio che finalità specifica di una certa urgenza al fine di poter affidare degli incarichi per la manutenzione degli impianti sportivi per l'estate;

Rilevato quindi che:

- la presente variazione riguarda quindi la parte corrente della spesa;
- non viene alterato l'equilibrio economico degli esercizi 2018-2020;
- la presente variazione comporta modifiche soltanto all'esercizio 2018;
- la presente variazione non comporta utilizzo di avanzo di amministrazione;
- la presente variazione comporta modifiche al DUP 2018-2020;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 22 dd. 06.03.2018 ad oggetto "Riassegnazione di risorse per spese correnti per il triennio 2018-2020 anche in aggiornamento delle assegnazioni disposte in precedenza, per l'assolvimento dei compiti gestionali in generale";

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (Testo unico Enti locali) e s.m..

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m..

Vista la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

Visto l'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1 comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di stabilità nazionale 2017) che disciplinano i vincoli di finanza pubblica dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali a partire dall'esercizio 2017;

Visto il comma 785 della Legge di bilancio del 27 dicembre 2017 n. 205 che elimina l'obbligo di allegare il prospetto dimostrativo dei vincoli di finanza pubblica alle variazioni di bilancio;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 N. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s.m., principio contabile della programmazione di bilancio;

Visto il Regolamento di contabilità dell'estinto Comune di Bondo, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visti i seguenti pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità contabile, quale attuale responsabile del servizio finanziario;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige D.P.G.R. 1° febbraio 2005, n. 3/L, ed in particolare gli articoli 26, 28, 79 ed 81;

Visto il D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L

Visto l'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),

A voti unanimi favorevoli, palesamente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, la Variazione n. 3 al Bilancio di Previsione 2018-2020, nelle risultanze di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sia per quanto riguarda le variazioni inerenti la competenza del bilancio sia che per le variazioni di cassa come previsto dall'art. 175 art. 5 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
2. Di dare atto che, secondo quanto prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il bilancio risulta in pareggio come meglio esposto nell'allegato B);
3. Di dare atto che la presente variazione al bilancio di previsione 2018-2020 rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza;
5. Di modificare la propria precedente deliberazione n. 22 dd. 06.03.2018 riassegnando le risorse per le spese correnti per complessivi euro 20.000,00 oggetto della presente sul macroaggregato 3 "Acquisti di beni e servizi" all'interno della missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" del programma 1 "Sport e tempo libero" invece che sul macroaggregato 4 "Trasferimenti correnti";
6. Di dichiarare, per le ragioni evidenziate in premessa la presente deliberazione, all'unanimità di voti favorevoli, palesamente espressi immediatamente eseguibile;
7. Di trasmettere copia al revisore dei conti;
8. Di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Oggetto: terza variazioni al Bilancio di previsione 2018-2020 - 3° Provvedimento della Giunta comunale con modifica propria precedente deliberazione n. 22 dd. 06/03/2018 di riassegnazione di risorse per spese correnti per il triennio 2018/2020.

Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.

Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprimono

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa;

parere favorevole di regolarità contabile.

in data 24/4/19

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Parere relativo a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 24/4/19 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO TODARO



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL V.SINDACO
Valerio Bonazza



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro




La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì 26 APR 2018



IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
Vincenzo dr. Todaro

Lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione denuncia di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, terzo comma del D.P.Reg 01/02/2004, n. 3/L.

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza

Addì

IL SEGRETARIO
Todaro dr. Vincenzo